CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

nella loro verità, è essenziale che la Camera e la nazione intera sappiano veramente ciò che si è fatto, e che non si creda che le cose abbiano proceduto diversamente da quello che fu. Io non debbo assolutamente in nessun modo ammettere che mai la Camera abbia dato un voto di approvazione generale alla condotta del Ministero. Nella prima tornata, dopo la riapertura del Parlamento, il ministro dell'interno a nome dell'intero Consiglio ci ha letto un rendiconto. Prima d'intraprendere la discussione pareva a me ed a molti miei onorevoli colleghi che si dovessero chiedere più ampie spiegazioni. Per questo motivo si fecero varie interpellanze. La maggior parte di esse rimasero senza risposta. Furono troncate con un ordine del giorno che doveva chiudere la strada ad ogni discussione. Ciò non vuol dire che si approvasse la condotta del Ministero; anzi nasceva la presunzione contraria dalla cura che si aveva di evitare una discussione.

La Camera volle che nè si approvasse, nè si disapprovasse; bensì che si passasse oltre. Alcuni giorni dopo creavasi una Commissione la quale non poteva adempiere al suo mandato senza sindacare la condotta, gli andamenti, la politica del Ministero. Fu allora che esso ha formulato in modo preciso il suo voto di disapprovazione. Dopo ciò vi fu il comitato secreto, nel quale si è anche cercato di evitare una seria e profonda discussione.

Per lo spazio di quattro o cinque giorni si udirono lunghi discorsi. Si rinnovarono le interpellanze e si diedero da essi diffuse spiegazioni. Ma quando occorreva di discutere più esattamente il risultato di queste spiegazioni, allora uno de' membri di questa Camera che appartiene alla parte ministeriale, usci fuori, e disse: è molto tempo che si aspetta dal pubblico il risultato di questo comitato; non si discuta più. Si diede un voto, e quello fu semplicemente che le conclusioni della Commissione non erano adottate.

Ma con questo ha la Camera voluto formulare un voto di approvazione? No certamente: anzi il contrario; perchè proposto questo voto di approvazione da altri deputati ministeriali, esso incontrò in un modo così palese le ripugnanze generali della Camera che i suoi autori furono obbligati di ritirarlo. Dunque sta quello che io diceva, che il Ministero rimase sotto il peso della disapprovazione della Commissione. Tutto ciò che poterono ottenere i suoi amici fu d'impedire un voto di riprovazione più solenne per parte dell'intiera Camera. Il parere della sola Commissione, bisogna ben riconoscerlo, deve avere una certa autorità morale, perchè una Commissione è composta di deputati di vari uffizi, e questi deputati hanno il carico speciale di studiare maggiormente le quistioni che loro si presentano. Dobbiamo essere persuasi che tutti i membri di guesta Camera portano la stessa coscienziosa sollecitudine nell'adempiere ai loro doveri. Havvi dunque una grave presunzione in favore del giudizio pronunciato dalla Commissione; giudizio che non fu contraddetto dall'intiera Ca-

Lo ripeto; mi spiace di aver dovuto nuovamente ritornare su questo argomento. Ma vi fui costretto dalle parole del presidente del Consiglio.

Tornando alla quistione di cui ora si tratta, cioè se veramente debba ammettersi quella specie di censura che il presidente dei ministri ed il ministro degl'interni vorrebbero inferire alla Commissione nominata per fissare il numero degl'impiegati, conchiudo che, lungi dall'essere censurabile questa Commissione, essa ha fatto il suo dovere, e merita l'approvazione della Camera. (Alla sinistra: Bene) (Gazz. P.)

GALVAGNO. Già da due o tre giorni sentiva i relatori degli uffizi proclamare come una necessità che si addivenisse

alla computazione o ricognizione del numero degl'impiegati; locchè vuol dire che la Commissione non potè occuparsi di quelle elezioni che sono ancora da confermarsi dagli uffizi, ma solo enumerare gl'impiegati le elezioni dei quali già furono approvate; ma non vedo che le sia stato conferito il mandato di rivedere le decisioni date dalla Camera, in punto di elezioni, mentre sono date da un relatore di un uffizio, il quale uffizio costituisce la settima parte della Camera. Credo che si voglia qualche cosa di più dalla giustizia, e questa giustizia non porta che si escludano quegl'impiegati che devono esservi per far luogo ad altri impiegati.

L'esperienza ha dimostrato che nelle elezioni tutti abbiamo dei competitori. Questi ordinariamente fanno dei richiami, e possiamo dire che la Camera passò sempre oltre quando non vi erano richiami, ed in generale la Camera, per quanto fino ad ora ci consta, non si è mai ingannata. Sarebbe singolare che per sapere l'età dei candidati si dovesse presentare la fede di nascita perchè la nomina possa essere approvata. Dico dunque che la Commissione ha veramente ecceduto il suo mandato quando s'incaricò di rivedere la decisione della Camera.

Ma si disse: e se viene un infame a sedere in questa Camera? Ebbene, quando la Camera lo avrà dichiarato indegno, uscirà; ma intanto la Camera non può più rivedere le decisioni date intorno alla validità delle elezioni da lei già confermate.

Conchiudo che qui c'è vera eccedenza nell'esecuzione del mandato, epperciò appoggio l'ordine del giorno proposto dal ministro Pinelli. (Risorg.)

BENSO GASPARE. Intendo di fare alcune osservazioni per appoggiare la proposizione del deputato Pinelli. La quistione che discutiamo è gravissima e della massima importanza. Trattasi di vedere se la Camera, dopo avere approvata siccome valida una elezione, possa dichiararla nulla. In fatto di elezioni la Camera pronuncia come giudice, come magistrato supremo. Le sue decisioni sopra caduna elezione sono altrettante sentenze inappellabili, irrevocabili; contro di esse non si ammette nè appello, nè ricorso. Lo eletto si dee uniformare alla decisione presa intorno alla sua elezione; quando anche fosse stata pronunciata per errore di diritto e di fatto, non avrebbe egli il diritto di farla riformare, come non avrebbe il diritto di riformarla la Camera stessa. Pronunciata la sua sentenza sulla validità o nullità di un'elezione, ella è functa officio. Se approva l'elezione siccome valida, l'eletto acquista il diritto di sedere nel Parlamento pel quinquennio per cui venne nominato; se la annulla, non può più egli venirvi ammesso se non in seguito ad una nuova elezione. Ma una volta approvata, dee la Camera rispettare il diritto acquistato in forza della sua decisione, la quale dee essere irrevocabile e per lo eletto e per la Camera.

Nè si dica che allorchè la Camera approvava la elezione di un deputato, come del signor Perrone, non avesse presenti le circostanze che possono far dubitare della sua eleggibilità. Signori, l'articolo 40 dello Statuto prescrive che nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compita l'età d'anni 30, e non gode i diritti civili e politici; e l'articolo 60 dichiara che la Camera è sola competente per giudicare della validità dei titoli d'ammessione dei propri membri. Spettava adunque alla Camera, per mezzo anche de'suoi uffizi, di investigare e giudicare se il deputato riunisse quei requisiti.

Se gli uffizi e poi la Camera non ne fecero scrupolosa investigazione, se nell'approvare l'elezione errò credendo che il deputato eletto fosse suddito del Re e godesse i diritti civili